



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2011
(OR. en)**

17977/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0111 (CNS)**

**POSEICAN 19
REGIO 146
INST 601
UD 351
OC 46**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione: 16.12.2011

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 22 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie¹, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali ad uso commerciale ed industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011.
- (2) Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La richiesta è stata motivata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull'occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.
- (3) Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali.

¹ GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

- (4) Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 le Isole Canarie hanno fatto registrare il livello più alto di tutto il paese (Eurostat: statistiche regionali - tasso di disoccupazione, dalla nomenclatura delle unità territoriali per la statistica - NUTS 2 regioni, 1999-2009). Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie è consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è là che la domanda locale è stata particolarmente colpita.
- (5) Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle Isole Canarie, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni beni elencati nell'allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002.
- (6) Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tre nuovi prodotti che rientrano nei codici NC 3902 10, 3903 11 e 3906 10. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l'economia delle Isole Canarie.

- (7) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario².
- (8) In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (9) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. Al fine di procedere alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell'elenco dei beni per i quali è prevista una sospensione dovrebbe essere pertanto delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.
- (10) Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali ad uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato I.

Tali beni sono utilizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.

Articolo 2

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato II e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Articolo 3

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8.

I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2. Se entro il termine di dodici mesi conformemente alla procedura stabilita nel trattato il Consiglio decide di annullare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il termine di dodici mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 6

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ...*.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

* GU: inserire data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni.

Articolo 7

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione sollevata agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC¹:

4011 20	8450 20	8522 90 80	9006 53 80
4011 30	8450 90	8523 21	9006 59
4011 61	8469 00 91		9007 10
4011 62	8472	8523 29 39	9007 20
4011 63		8523 29 90	9008 50
4011 69		8523 49 99	
4011 92		8523 51 99	
4011 93	8473	8523 59 99	
4011 94		8523 80 99	
4011 99	8501	8525 50	9010 10
5608		8525 80 11	9010 50
6403 40		8525 80 19	9011
6403 51 05		8526	
6403 59 05			
6403 91 05			
6403 99 05			9012
8415			
			9030 10

¹ Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

		8701	
			9030 31
			9030 33
		8702	9106
		8704 21 31	9107
8418 30 80		8704 21 39	9207
8418 40 80		8704 21 91	
8418 50		8704 21 99	9506 91 90
8418 61		8704 22	9507 10
8418 69		8704 23	9507 20 90
8418 91		8704 31 31	9507 30
8418 99		8704 31 39	
8427		8704 31 91	
8431 20		8704 31 99	
8443 31			
		8704 32	
8443 32	8518 40 30	8704 90	
8443 39 10			
8443 39 39	8518 90	8705	
	8519 20	9006 10	
8450 11 90	8519 81 51		
8450 12	8521 10 95	9006 30	
8450 19	8522 90 49	9006 52	

ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai seguenti codici NC¹:

3901		5501	
3902 10		5502	
3903 11		5503	8706
3904 10		5504	8707
3906 10		5505	8708
4407 21			8714
		5506	
4407 22		5507	
	5108	5508 10 10	
4407 25	5110	5508 20 10	
	5111	5509	
		5510	
4407 26		5512	
		5513	
		5514	9002 90
4407 29		5515	9006 91
		5516	9007 91
		6001	9007 92
		6002	9008 90
	5112		9010 90
		6217 90	9104
4407 99		6305	9108
4410			9109
4412			

¹ Si veda la definizione contenuta nel regolamento di applicazione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

	5205		
	5208		9110
	5209		
	5210		
	5212	6309	
	5401 10 12	6406	
	5401 10 14	7601	9111
	5401 20 10		9112
	5402	8529 10 80	9114
	5403	8529 10 95	
	5404 11	8529 90	
	5404 90		
	5407		
	5408		
